



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2504 di data 18 giugno 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di una nuova area attrezzata in località "Pian Dossan", sulle p.fond. 2855/2 e 3345 del C.C. di Andalo, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - geom. Gianfranco MITTEMPERGHER | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - dott.ssa Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali nonché altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 14 maggio 2018, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3/A, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova area attrezzata in località "Pian Dosson", sulle p.fond. 2855/2 e 3345 del C.C. di Andalo, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. David Schmid, datati aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una nuova area attrezzata in località "Pian Dosson", sulle p.fond. 2855/2 e 3345 del C.C. di Andalo, nella stazione sciistica della Paganella, in modo da rendere più funzionali le attuali aree ludico/sportive presenti nei pressi del ristoro-servizi "Dosson" e rafforzare l'offerta turistica con una nuova attività, ed in particolare:

- l'avvicinamento della pista da sci n. 5/1/47 denominata "Campo Primi Passi Pian Dosson" al ristoro-servizi, che risulta attualmente troppo lontana e poco visibile, tramite l'apprestamento di un nuovo tracciato che si estende su una superficie di circa 1.300 mq, presenta una lunghezza di circa 65 m, una larghezza di circa 20 m e una pendenza media pari a circa l'8%, nonché il riposizionamento del tappeto mobile di risalita a suo servizio lungo il suo bordo destro;
- la contestuale traslazione verso nord-est dell'attuale "area giochi", tramite la delimitazione con uno steccato in legno di larice di una nuova area con una superficie di circa 3.000 mq;
- la realizzazione di un piccolo laghetto artificiale prospiciente il ristoro-servizi, con una superficie di circa 450 mq ed un'altezza del pelo libero dell'acqua di circa 45 cm, con un annesso ruscello della lunghezza di circa 30 m, che verranno completamente coperti dalla neve nei mesi invernali. Nel punto più stretto del laghetto verrà collocata una zattera galleggiante con movimento a trascinamento. L'impiantistica del laghetto sarà completamente interrata con allacciamenti per l'approvvigionamento idrico ed elettrico dall'attigua centrale termica del ristoro-servizi, mentre il "troppo pieno" e lo scarico del bacino, a dispersione, saranno realizzati lungo il pendio a nord-ovest. Verranno inoltre implementati i percorsi pedonali con la realizzazione di ulteriori diramazioni e con un percorso idoneo anche per disabili e/o famiglie con passeggino. Tutti gli interventi verranno realizzati all'interno del piano sciabile esistente senza la necessità di tagli di piante e le aree movimentate verranno successivamente rinverdate con l'apporto di terra vegetale e semina di miscuglio. Tutto il materiale proveniente dagli scavi verrà riposizionato nell'avvallamento poco più a monte per uniformare la pendenza dello "snowpark".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3/A, alla realizzazione della nuova area attrezzata in località "Pian Dosson", sulle p.fond. 2855/2 e 3345 del C.C. di Andalo, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, a seguito della comunicazione da parte del richiedente dell'avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio della pista da sci n. 5/1/47 denominata "Campo Primi Passi Pian Dosson", ai sensi dell'art. 40 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/fr